

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA IELASI

Seduta del 14/01/2025

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione in data 9 maggio 2019, da restituire mediante piano di rimborso comprensivo di n. 120 rate mensili. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel mese di agosto 2023, in corrispondenza della rata n. 51.

Esperito infruttuosamente reclamo, l'istante inoltra ricorso all'ABF, chiedendo il rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata. Più precisamente, la richiesta economica concerne il rimborso di:

- spese di istruttoria, per un importo pari a Euro 354,20;
- commissioni di intermediazione creditizia, per un importo pari a Euro 1.531,11;
- quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- spese per assistenza difensiva, quantificate in Euro 200,00;
- contributo di Euro 20,00 relativo alle spese per la procedura.

A tali oneri, parte ricorrente aggiunge la richiesta degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Convenuta ritualmente, parte resistente nel controdedurre precisa ed eccepisce quanto segue:

- dalle recenti pronunce della Corte di Giustizia UE (Lexitor e Unicredit Austria) si evince che il vero discriminio non è il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore;
- nel contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso;
- le “spese di istruttoria” non sono retrocedibili, in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso;
- le “spese di intermediazione” non sono rimborsabili, in quanto comprendono i costi e gli oneri sopportati per l’attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta, dalla fase pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell’importo totale del credito al cliente;
- tali ultime spese sono peraltro state versate a un soggetto terzo e quindi non effettivamente incassate, con conseguente difetto di legittimazione passiva.

Sulla base delle eccezioni sopra riportate, l’intermediario chiede al Collegio in via principale di non accogliere il ricorso e, in via subordinata, di ritenere parte convenuta carente di legittimazione quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante alla restituzione di parte dei costi del finanziamento ricevuto, a seguito dell’avvenuta estinzione anticipata del contratto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

In via preliminare, viene esaminata dal Collegio l’eccezione sollevata da parte resistente in merito al difetto di legittimazione passiva in ordine agli oneri di intermediazione. Secondo quanto affermato dall’intermediario convenuto, non avendo incassato direttamente le spese di intermediazione non potrebbe essere tenuto ad alcuna restituzione. L’eccezione sollevata non può essere accolta, dal momento che, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (cosiddetta sentenza Lexitor), il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, di cui il soggetto concedente il credito abbia conoscenza [art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE], non rilevando quindi la destinazione finale dell’importo pagato (si veda al riguardo Collegio ABF Torino, decisione n. 1033/2020, Collegio di Napoli, decisione n. 7257/2023; Collegio di Milano decisione n. 12405/2023; Collegio di Bari, decisione n. 6852/23).

Nel merito, si evidenzia come la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta

applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. costi recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. costi up front). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor) secondo la quale “l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-octies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue: “Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)». Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: «L'articolo 125-sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle

disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

In coerenza a tale disposizione, il Collegio di Coordinamento di codesto Arbitro, con decisione n. 21676/2021, per i contratti stipulati in data antecedente il 25 luglio 2021 stabiliva la retrocedibilità dei soli costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale e non anche dei costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Più recentemente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2 del Decreto sostegni-bis nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi recurring, escludendo quelli up front.

Il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n. 104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»".

Si evidenzia inoltre come i principi espressi dalla sentenza della CGUE 9.02.2023, in causa C – 555/2021 (Unicredit Bank Austria) relativamente al credito immobiliare, risultano inapplicabili ai finanziamenti contro cessione del quinto (in tal senso, la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 661/2023 del 23 giugno 2023).

Con riferimento ai criteri da applicare per la determinazione dei costi da rimborsare, si ritiene opportuno assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, prevedendo:

- l'applicazione del criterio di proporzionalità lineare per il rimborso dei costi recurring (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- l'applicazione del metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi) per i costi up front (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso).

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi di questo Arbitro in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda, come esplicitato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Nel caso di cui è causa, con riguardo alla qualificazione delle spese di cui viene chiesto il rimborso, l'orientamento di codesto Collegio, sulla base delle specifiche previsioni contrattuali e della giurisprudenza ABF, è nel senso di riconoscere natura up front sia alle



spese di istruttoria sia alle commissioni di intermediazione.

Alla luce degli elementi versati in atti e in linea con gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali del presente Arbitro, codesto Collegio conclude che a parte ricorrente debba essere riconosciuta la restituzione della somma di Euro 1.164,98 (arrotondata a Euro 1.165,00 ai sensi delle Disposizioni ABF), come risulta dalla seguente tabella:

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, che aveva assunto la natura recurring di tutte le voci di costo.

Quanto alla generica domanda di ripetizione di eventuali quote versate e non dovute, non consta in atti alcuna documentazione al riguardo. Non può quindi accogliersi la richiesta avanzata a riguardo da parte ricorrente (sull'infondatezza di tale domanda ex multis cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 1146/2024 e n. 1086/2024).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.165,00 (millecentosessantacinque/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI